



Audizione di Silvana Calaprice nell'ambito dell'esame della proposta di legge 2443 "Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista" presso la VII Commissione Permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) – Senato della Repubblica del 2 novembre 2016

In qualità di coordinatrice Nazionale dei Corsi di Laurea per Educatore e Pedagogista dell'assemblea dei Direttori di Dipartimento e dei Presidi di Facoltà di Scienze della Formazione, e in qualità di responsabile, insieme al prof. Crispiani, del Gruppo di lavoro "*Professioni educative e formative per il riconoscimento delle competenze in ambito nazionale ed europeo. I Corsi di laurea educativi e pedagogici verso le strategie Europa 2020*", della Società Italiana di Pedagogia (S.I.PED che aduna tutte le società scientifiche di ambito pedagogico) sono qui, ad esprimere, con la condivisione della Presidente S.I.Ped Prof. Simonetta Ulivieri e del Presidente dell'assemblea dei Direttori di Dipartimento e dei Presidi di Facoltà di Scienze della Formazione Prof. Michele Corsi, *pieno e totale assenso* nei confronti della proposta di legge n. 2443 Iori ed Altri: "Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista". Tutto ciò riconoscendo *pubblicamente* che, con tale proposta, si va *finalmente* a sanare un *ritardo non più tollerabile per la regolamentazione di due figure professionali che l'attendono da almeno 20 anni*.

In questa audizione, seguirò brevemente un duplice piano di intervento: di "memoria storica" sul versante delle azioni e delle proposte sinora agite in ambito pedagogico (a tal proposito ci sono anche pubblicazioni specifiche) e un altro, più contingente, volto a talune sottolineature di valore e di merito.

Come "memoria storica" non posso non partire dall'evidenziare che già dal 2006 è stato avviato come gruppo di lavoro S.I.Ped, una "Rete Nazionale per l'indagine e il riconoscimento delle professioni educative e formative".

Da allora la sottoscritta e il prof. Orefice (cui è subentrato, poi, il prof. Crispiani) impostarono una seria e attenta ricognizione di scavo e di ricerca in prospettiva anche internazionale e di confronto con altre figure professionali prossime, tanto sociali che sanitarie (basti pensare alla L. n. 56/1989 istitutiva dell'albo degli psicologi, ben 26 anni fa), intorno al ruolo e ai compiti dell'educatore e del pedagogista, ponendo le premesse per i successivi sviluppi, che videro nel tempo, e per un arco di anni significativo, pure un importante coinvolgimento da parte delle associazioni professionali e l'apertura, anzi, di un "Tavolo inter-associativo nazionale" che diede anche l'avvio, nel 2007, alla progettazione e all'approvazione di una ricerca PRIN su tali materie, col coinvolgimento, in particolare, di cinque Atenei rappresentativi dell'intero Paese.

All'interno di tale Rete, con il sostegno della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione e la partecipazione delle associazioni professionali nazionali del settore, maturò subito, unanime, la decisione di dar vita a un modello partecipativo orientato alla elaborazione comune e condivisa, con tutte le forze parlamentari interessate, di un disegno di legge che, da un lato, regolamentasse le professioni educative e pedagogiche, e, dall'altro, definisse sia il processo di accreditamento dei soggetti preposti all'esame dei requisiti necessari per l'accesso a tali professioni che il monitoraggio in itinere del loro stesso esercizio.



Ricordo, nel 2011, la collaborazione con il CoLAP e la decisione, quindi, di trasformare il “Tavolo” in “Comitato di Promozione delle professioni educative e formative” con riguardo al DdL n. 1464 presentato in quei mesi dai Senatori Fioroni, Sangalli, Porcacci, Bubbico e Granaiola e sostenuto appunto dal CoLAP: “Disposizione in materia di professioni non regolamentate e delega al governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate”, divenuto poi L. n. 4/2013, così come il D.L. 16 gennaio 2013 n. 13: “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

Da allora è tutta storia più recente, per giungere al Convegno tenutosi in Parlamento il 2 dicembre 2013, presenti le on. Iori e Santerini, con la richiesta *ufficiale* da parte della Società Italiana di Pedagogia e della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione, in particolare, che le riflessioni e le proposte formulate sino a quel periodo dalla S.I.PED. potessero trovare *finalmente* larghissimi spazio e udienza nella proposta di azione parlamentare che si andava configurando a muovere, per l’appunto, dalla L. n. 4/2013. *Come di fatto è avvenuto*. Sicché *non posso non riconoscere* che la proposta di legge n. 2443 Iori ed Altri: “Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo” non è soltanto l’espressione indiscutibilmente significativa e meritevole dei deputati proponenti, ma anche il risultato di un impegno di anni da parte della S.I.PED. e, in specie, del gruppo di ricerca preposto alla materia.

Da qui, il primo merito anche politico e culturale di questa “Proposta”: avere operato, cioè, una *sintesi*, alta e prospettica, tra scuola, università e società, per un verso, e tra formazione e mercato del lavoro, per altro, al fine di garantire *finalmente e con omogeneità, servizi e interventi educativi di qualità* a vantaggio dell’intera comunità nazionale.

Con la richiesta, dunque, di *non differirne ulteriormente l’approvazione*, ci si auspica in seguito che possano essere previsti adeguati finanziamenti a garanzia della qualità.

Come sottolineature di valore e di merito queste ribadiscono oltre il mio pieno assenso alla proposta di legge e al suo articolato anche alcune riflessioni esplicative.

Innanzitutto, così come è scritto pure in questa “Proposta”, vi è anche la *fondamentalità* e l’*urgenza* di *garantire* il riconoscimento e l’applicazione dell’*European qualifications framework* a tutte le figure professionali. Ossia di quell’opportuno sistema di qualificazioni, condivise e formali, volto a permettere un confronto fra le qualifiche acquisite nei diversi Paesi dell’Unione europea in base al percorso di formazione seguito.

Nonostante, infatti, le differenti e molteplici indicazioni europee sinora emanate, le figure professionali dell’educatore e del pedagogo vivono *ancora* nel nostro Paese (*con un ritardo non più tollerabile*) una situazione di profonda incertezza identitaria e professionale, sia per quanto riguarda i Dipartimenti post L. n. 240/2010 e le Facoltà non obbligate dalla riforma preposti alla loro formazione, sia per quanto concerne il loro stesso inserimento nel mondo del lavoro a causa di una normativa nazionale non di rado complessa e a volte pure contrastante. Cui si aggiunge il parimenti complesso e contraddittorio iter legislativo riguardante i relativi titoli di studio.

Una seconda osservazione insiste sul rapporto fra gli esiti di approvazione di questa “Proposta” e la già esistente figura dell’educatore professionale laureato nella facoltà di medicina. Ritengo, a tale proposito, che l’attuale congiuntura istituzionale, prospettica ed economica dell’università italiana sia fortemente orientata, oggi (il futuro è, come sempre, incerto e ipotetico), a operazioni di razionalizzazione, semplificazione e co-esistenza. Di fatto sono totalmente convinta sia possibile, e



del tutto plausibile, la piena valorizzazione di entrambe le professioni: quella di educatore socio-pedagogico, di cui alla presente “Proposta”, e quella di educatore socio-sanitario, a normativa ancora adesso vigente e parimenti sul versante dei diversi processi formativi d’ingresso, “garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall’Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale”. Tutto ciò con l’auspicio, anzi, di una maggiore collaborazione tra i Dipartimenti universitari di Medicina e di Scienze della formazione (oggi sovente disattesa) come già richiesto, peraltro, dallo stesso D.M. n. 520/1998 dell’allora Ministero della Sanità. e sottolineato anche nella presente “Proposta”.

Una osservazione diversa invece pongo in relazione alle richieste fatte dagli Psicologi nell’audizione del 25 ottobre in Senato e già inviate.. Al di là delle “valutazioni” offerte di natura storico-scientifica ed epistemologica, indubbiamente deboli in più di un aspetto e di un passaggio, e in cui affermano che la professione educativa è affidata a ben “50.000 professionisti” psicologi già impegnati (p.3), essi ammettono che tali professionisti impropriamente svolgono attività professionali che afferiscono ad altro titolo di studio e che dovrebbero essere svolte dalle figure professionali di educatori e pedagogisti. Pur sottolineando poi che l’art. 13 del DDL 2443 prevede espressamente che non vengano in alcun modo penalizzati sul piano occupazionale coloro che già svolgono tale attività, pur essendo in possesso di altri titoli di studio, tale decreto intende regolamentare, per il futuro, la specificità professionale e scientifica dell’educatore e del pedagogo. Voglio far presente che la situazione non si sana con il persistere di confusioni scientifico- operative quali quelle qui invocate dall’Ordine degli Psicologi, di contro a quanto avvenne, invece, nel 1978 con la costituzione dell’Ordine degli Psicologi a fronte della vaghezza di panorama professionale allora esistente in proposito e per il cui esito positivo tanto si batterono, all’epoca, i fautori di tale Ordine

Ultimo aspetto, e concludo, è l’evidenziare la “sinergia di sistema”, *rara avis*, presente in questa “Proposta”, fra i *processi universitari formativi di tutti i tre livelli* (sino ai Master, ai corsi di perfezionamento e a una parte non minore dei dottorati di ricerca, come è postulato anche dalla più recente normativa M.I.U.R), *gli esiti di siffatti percorsi di studi e le possibilità occupazionali*. Tutto ciò *nel riconoscimento dei diversi compiti e delle differenti funzioni dei molteplici “attori di sistema”*. Mentre spesso, in troppa legislazione di varia allocazione ministeriale, si è assistito e si assiste, invece, ad attribuzioni di ruolo confuse, indistinte e sovrapponibili, fra le molteplici responsabilità attive nel Paese.

Silvana Calaprice